



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: usp.ba@istruzione.it

Prot. n. 6161

Ufficio VII - Contenzioso e Disciplina

Bari, 9 novembre 2009

Direttore Coord.: G. Lopopolo

- ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche della
provincia di Bari
LORO SEDI
- al PERSONALE
dell'Ufficio Scolastico Provinciale
SEDE
- ai RAPPRESENTANTI SINDACALI
del Comparto Scuola
LORO SEDI
- ai RAPPRESENTANTI
della RSU e delle OO.SS. interne
SEDE

Oggetto: D.Lgs. n.150/2009. Novità in materia di procedimenti disciplinari.

Si ricorda che dal prossimo 15 novembre entreranno in vigore le norme contenute nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione dell'art. 7 della L. delega n. 15/2009 e pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2009.

Si rimanda integralmente al contenuto di detto articolo sui principi della riforma.

Al di là, comunque, delle pur interessanti e innovative disposizioni dettate dal citato Decreto Legislativo "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", è opportuno in questa sede soffermarsi sul capo V del titolo IV, che tratta le "sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici".

In particolare, si osserva che gli articoli 67-69 introducono profonde modifiche all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, sostituendolo e integrandolo nei contenuti. Ulteriore dato da segnalare, è che quanto inserito come articoli dal 55 al 55octies, viene qualificato "disposizione inderogabile inserita di diritto nel contratto collettivo", senza quindi alcun pregiudizio sulla validità dell'intero contratto.

Il Decreto Legislativo in questione, quindi, attraverso gli artt. 67-72:

- sostituisce l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001;
- aggiunge al D.Lgs. n. 165/2001 gli artt. 55, da bis a nonies;
- abroga gli artt. da 502 a 507 del D.Lgs. n. 297/1994;
- abroga i commi 2 e 3 dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008;
- abroga l'art. 56 del D.Lgs. n. 165/2001;
- sopprime, al comma 4 dell'art. 5 della L. 27 marzo 2001, n. 97, le parole "salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro".

Le modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, che si applicano sia al personale del comparto Scuola (docenti e ata) che al personale del comparto Ministeri, risultano in sintesi:

- ❖ la semplificazione dei procedimenti;
- ❖ l'estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora;
- ❖ la riduzione dei termini;
- ❖ il potenziamento dell'istruttoria;
- ❖ l'abolizione dei collegi arbitrali;
- ❖ la previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell'amministrazione;
- ❖ la riforma del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, limitando ai soli procedimenti disciplinari più complessi la possibilità della sospensione, in attesa del giudizio penale e prevedendo, inoltre, che i procedimenti disciplinari non sospesi siano riaperti, se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale;
- ❖ la definizione di una serie di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento, ampliabile ma non riducibile dalla contrattazione collettiva;
- ❖ la previsione di varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno alla Pubblica Amministrazione.

In relazione alla malattia del dipendente, deve poi sottolinearsi che:

- sul controllo delle assenze è confermata la normativa introdotta dal D.L. n. 112/2008;
- per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono introdotte sanzioni, anche di carattere penale, nei confronti sia del dipendente che del medico eventualmente corresponsabile;
- nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti, si prevede che l'Amministrazione possa risolvere il rapporto di lavoro con le modalità da stabilire con successivo regolamento.

Riguardo ancora a quali regole vanno seguite per la prosecuzione dei provvedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs., è il caso di ricordare che la norma innovativa è "ius superveniens" che prescrive, di norma, la conformità delle procedure alle norme vigenti al momento in cui esse sono state poste in essere.

Si deve però rilevare che, in assenza di specifiche disposizioni, la data di avvio non esclude l'applicabilità della norma sopravvenuta. Pertanto, le fasi già esaurite sono assoggettate alla vecchia disciplina e non devono essere rinnovate, ma la nuova norma può trovare applicazione per le fasi e per gli atti non ancora aperte o adottati.

Per quanto, infine, previsto dal primo comma del neo-introdotta art. 55bis, relativamente alle infrazioni punibili con sanzioni più gravi, fino ad una diversa individuazione conseguente ad atto di ordinamento dell'Amministrazione, per questa provincia l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è quello già indicato come Ufficio VII, nell'Organigramma dell'U.S.P. di Bari.

Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione. Quest'Ufficio rimane, come sempre, a disposizione per ogni approfondimento delle questioni trattate o per la condivisione di eventuali, ulteriori esperienze che saranno nel corso del tempo maturate con l'applicazione delle disposizioni indicate.

IL DIRIGENTE DELL'U.S.P.
Giovanni LACOPPOLA